

ESTRATTO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
Associazione Avvocatura Degli Infermieri

L'anno (duemilaventicinque) 2025 il giorno primo del mese di agosto (01/08/2025), in Roma alla Via Gesualdo Bufalino n. 12, i soci fondatori:

CONCORDANO IL PRESENTE STATUTO

Art.1. COSTITUZIONE.

È costituita l'Associazione finalizzata alle attività sindacali denominata "Associazione Avvocatura Degli Infermieri" con acronimo A.A.D.I. e C.F. 96634970584, approvata dall'Assemblea dei soci fondatori con sede in Roma alla Via Gesualdo Bufalino n. 12, 00139 RM e ne fissano ivi la sede operativa e legale.

Art. 2. SCOPI, FINALITA', LOGO, SEDE.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed è organizzata su base democratica. L'Associazione Avvocatura Degli Infermieri è di natura sindacale. Scopo dell'A.A.D.I. è, principalmente, la tutela dei lavoratori in materia sindacale, assistenziale e previdenziale degli operatori sanitari dei Comparti e delle Dirigenze Sanitarie pubbliche, private e libero-professionali.

L'Associazione sindacale difende anche l'immagine professionale della categoria sanitaria attivandosi sul piano giudiziario con ogni prerogativa e diritto.

I soci si distinguono in:

- ASSOCIATI FONDATORI: le persone fisiche che prendono parte alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo il presente atto costitutivo.

La qualità di associato fondatore si perde per dimissioni comunicate mediante lettera raccomandata a/R o PEC inviata alla sede legale dell'associazione;

- ASSOCIATI ONORARI: le persone fisiche che abbiano acquistato particolari meriti nel raggiungimento degli scopi associativi o nell'ambito scientifico, culturale e artistico. La qualità di associato onorario è concessa e revocata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato Onorario può comunicare le proprie dimissioni all'AADI. L'associato Onorario è escluso dal versamento della quota associativa, ove deliberata;

- ASSOCIATI ORDINARI: le persone fisiche che aderiscono

all'associazione e partecipano alle attività associative, gratuitamente e volontariamente, versando la quota mensile o annuale prevista dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni tacite: quando dai tabulati datoriali non figura il nome dell'iscritto o al mancato rinnovo dopo 15 gg dalla scadenza dell'iscrizione annuale. In questo caso non è necessario comunicare la cancellazione;
- espulsione: qualora l'associato abbia commesso atti in violazione alle norme statutarie o vi siano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo di qualsiasi natura. Il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, delibera l'espulsione dell'associato con effetto immediato per giusta causa.

I soggetti che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e perdono ogni diritto associativo.

L'adesione sindacale è libera; non può essere posto nessun vincolo temporale all'adesione né obbligazioni pecuniarie che non sia la delegazione di credito associativa, come per legge.

Gli enti in convenzione rispondono personalmente delle prestazioni erogate.